



# Ordinanza sull'indicazione dei prezzi (OIP)

**Modifica del 25 maggio 2022**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza dell'11 dicembre 1978<sup>1</sup> sull'indicazione dei prezzi è modificata come segue:

*Sostituzione di espressioni*

<sup>1</sup> Negli articoli 3 capoverso 1 e 10 capoverso 1, «prezzo effettivamente pagabile» è sostituito con «prezzo effettivamente da pagare».

<sup>2</sup> Negli articoli 11c capoversi 2 e 3, 13 capoverso 1 e 16 capoverso 1, «prezzo pagabile effettivamente» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «prezzo effettivamente da pagare».

<sup>3</sup> Nell'articolo 17 capoverso 1, «pagabili effettivamente» è sostituito con «effettivamente da pagare».

*Art. 3 cpv. 1*

<sup>1</sup> Se al consumatore sono offerte in vendita merci, con l'offerta deve sempre essere indicato il prezzo effettivamente da pagare in franchi svizzeri (prezzo al minuto).

*Art. 4 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le tasse pubbliche inglobabili nei prezzi al minuto, i compensi per i diritti d'autore, i contributi anticipati per lo smaltimento e altri supplementi non facoltativi di qualsiasi tipo, segnatamente per la prenotazione, il servizio o l'elaborazione, devono già essere inclusi nel prezzo indicato. I costi di spedizione possono essere indicati separatamente.

<sup>1</sup> RS 942.211

*Art. 5 cpv. 1*

<sup>1</sup> Se al consumatore sono offerte in vendita merci misurabili, con l'offerta deve sempre essere indicato il prezzo unitario.

*Art. 10 cpv. 1, frase introduttiva e 2*

<sup>1</sup> Se al consumatore sono offerte prestazioni nei campi elencati qui di seguito, con l'offerta deve sempre essere indicato il prezzo effettivamente da pagare in franchi svizzeri:

<sup>2</sup> Le tasse pubbliche inglobabili nel prezzo, i compensi per i diritti d'autore e altri supplementi non facoltativi di qualsiasi tipo, segnatamente per la prenotazione, il servizio o l'elaborazione, devono essere inclusi nel prezzo. Le tasse di soggiorno possono essere indicate separatamente.

*Art. 11c cpv. 2 primo periodo*

<sup>2</sup> Il prezzo effettivamente da pagare deve sempre essere indicato. ...

## II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2022.

25 maggio 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr